

75/3-14

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

10 SETTEMBRE 2014

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta d'urgenza del **10 Settembre 2014**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO e NOCCETTI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
APPROVAZIONE**

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con nota prot. n. 14436 1.40. 1 del 22 luglio 2014 la Divisione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico, in ottemperanza agli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, ha richiesto l'espressione del parere da parte della Circoscrizione alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03087/103 avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione".

Il vigente regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257 (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103), del 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02259/103) e del 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04166/103).

L'attuale testo regolamentare adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Il successivo comma 3 del suddetto articolo, subordina le occupazioni di aree pubbliche al pagamento di un canone previo il rilascio di una concessione. Ai sensi dell'articolo 63 del summenzionato D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, al valore economico ed alla disponibilità dell'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività.

L'analisi dell'articolo 2, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, evidenzia che le tipologie di occupazioni abusive del suolo pubblico attualmente contemplate sono individuate in

quelle prive del titolo concessorio, o eccedenti lo spazio ed il tempo concesso, o difformi rispetto a quanto autorizzato o non volturate previa presentazione di apposita istanza.

Tuttavia, nell'ambito delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, sono previste anche quelle effettuate mediante l'allestimento di dehors annessi agli esercizi pubblici di ristorazione, o annessi ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, così come sancito dall'articolo 44 del Regolamento comunale n. 257 che, al comma 2, definisce dehor continuativo la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.

La validità di tale concessione quinquennale per occupazione del suolo pubblico con dehor continuativo è condizionata alla presentazione da parte del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'annualità.

Pertanto, la presentazione della summenzionata comunicazione rappresenta un elemento essenziale a garanzia della regolarità del procedimento in quanto è strettamente correlata alla determinazione ed al pagamento del canone per l'anno di riferimento. In caso di inadempimento si determinerebbe una sottrazione del suolo pubblico all'uso collettivo, a beneficio di singoli soggetti, senza la corresponsione del corrispettivo dovuto, rappresentato dal canone annuo.

Tutto ciò premesso in linea con l'esigenza di una più incisiva azione mirata a regolamentare le irregolarità connesse alle occupazioni del suolo pubblico, è opportuno modificare l'articolo 2 del Regolamento comunale n. 257, dettagliando le tipologie di occupazioni del suolo pubblico che sono da qualificarsi come abusive e introducendo, nell'ambito delle tipologie suddette, il mancato invio della comunicazione annuale di proseguimento di occupazione.

Si propone, inoltre, di introdurre all'articolo 13, comma 1, del Regolamento comunale n. 257, il punto q) al fine di escludere dall'applicazione del canone le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e di strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone C.O.S.A.P. sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga.

Tale previsione è motivata dall'esigenza di snellire il procedimento di predisposizione e di approvazione delle Convenzioni urbanistiche nell'ambito delle quali, in assenza di previsione regolamentare, veniva disposta tale esenzione.

Si dà atto che le modifiche approvate comporteranno l'immediata disapplicazione delle norme regolamentari eventualmente non coerenti con le medesime.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012 la presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza

La I^o Commissione, riunitasi in data 4 settembre 2014, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2014 -03087/103 avente per oggetto "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione";

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. mecc. 2014-03087/103, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali Approvazione".

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Bolognesi.

Presenti e Votanti	22
Voti favorevoli	16
Voti contrari	6

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. mecc. 2014-03087/103, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali Approvazione".

Il verbale della seduta di cui fa parte il presente estratto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti e Votanti 22
Voti favorevoli 22.

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr. Sergio BAUDINO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Daniele VALLE)

Publicato all'Albo del Centro Civico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **11 SET, 2014**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO P.O.
(Dr. Sergio BAUDINO)

